

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 145/CSA

(2018/2019)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 101/CSA- RIUNIONE DEL 22 FEBBRAIO 2019

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DEL S.S.D. REAL RIETI AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ITALSERVICE C5/REAL RIETI DEL 27.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 599 del 01.02.2019)

2. RICORSO DEL S.S.D. REAL RIETI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.04.2019 INFLITTA AL CALC. SIMONATO CORDEIRO JULIO CESAR SEGUITO GARA ITALSERVICE C5/REAL RIETI DEL 27.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 599 del 01.02.2019)

Con atto, spedito in data 1.2.2019, la Società S.S.D. Real Rieti ha preannunciato la proposizione di ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 599 del 1.2.2019 della predetta Divisione) con la quale, a seguito della gara Italservice/Real Rieti, disputatasi in data 27.1.2019, erano state irrogate le seguenti sanzioni:

- ammenda di € 3.500,00 nei confronti della Società;
- squalifica fino al 30.4.2019, nei confronti del calciatore della Società ricorrente, Simonato Corderio Julio Cesar.

A seguito della trasmissione degli atti ufficiali di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la società ricorrente faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Questa Corte ritiene che entrambi i ricorsi in epigrafe siano infondati e che gli stessi possano, pertanto, essere riuniti.

In via del tutto preliminare, parte ricorrente eccepisce la inutilizzabilità dei rapporti dei Commissari di campo con riferimento alla condotta posta in essere dal calciatore Simonato Corderio Julio Cesar, in quanto relativa ad episodi verificatisi all'interno del campo di giuoco durante lo svolgimento della partita.

Al riguardo, si osserva che questa Corte ha già avuto modo di osservare che *“il rapporto del Commissario di campo, pur non essendo munito, come invece il referto arbitrale, di fede probatoria privilegiata, resta purtuttavia un documento cui non può essere disconosciuta, per la sua provenienza, fede probatoria anche al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 35, commi 1.3 e 1.4 C.G.S.. In altri termini, il rapporto del Commissario di campo, se è munito di fede probatoria privilegiata nei casi di cui all'art. 35, commi 1.3 e 1.4 C.G.S. (nel caso che i comportamenti ivi indicati non siano stati visti dall'arbitro), è provvisto invece di fede probatoria - non anche privilegiata - negli altri casi, sempreché non solo l'arbitro non abbia visto ma la parte reclamante non abbia provato il contrario”* (cfr. C.S.A., II Sezione, decisione di cui al Com. Uff. n. 9/CSA, Stagione Sportiva 2017/2018).

Orbene, nel caso di specie, la Società ricorrente non ha provato che il proprio calciatore, Simonato Corderio Julio Cesar, non abbia posto in essere la condotta gravemente ingiuriosa rivolta all'indirizzo del Presidente e dei Dirigenti della Divisione Calcio a Cinque della L.N.D.; al contrario, la Società reclamante ammette che il proprio calciatore si è *“reso autore di una condotta sicuramente stigmatizzabile sul piano giuridico-sportivo”*.

Quanto, poi, all'entità della squalifica, questa Corte ritiene che la stessa sia proporzionata rispetto alla gravità della condotta. Al proposito, si osserva che i precedenti invocati dalla Società

sono del tutto inconferenti, atteso che, nel caso di specie, il calciatore, Simonato Corderio Julio Cesar ha rivolto gravissime ingiurie nei confronti dei massimi rappresentanti della Divisione Calcio a 5 della L.N.D., incolpandoli, addirittura, delle decisioni adottate dal Direttore di Gara nei confronti della propria squadra, quasi che il Presidente e i Dirigenti della Divisione Calcio a 5 della L.N.D. avessero voluto, premeditatamente, influenzare il risultato della gara valevole quale Finale della Coppa della Divisione Calcio a 5; una condotta, quest'ultima, la cui particolare gravità non necessita di ulteriori considerazioni.

Passando al motivo di ricorso con il quale la Società reclamante si duole dell'eccessiva entità della sanzione pecuniaria irrogata alla Società ricorrente per il comportamento tenuto dai propri sostenitori e da un proprio Dirigente, questa Corte ritiene che lo stesso sia, del pari, infondato atteso che il comportamento dei sostenitori e del Dirigente della Società S.S.D. Real Rieti giustificano, ampiamente, la sanzione dell'ammenda irrogata dal Giudice Sportivo; a nulla rileva, peraltro, che il sig. Pietropaoli Roberto, sia stato indicato erroneamente dal Giudice Sportivo come Presidente della Società atteso che lo stesso ricopre, comunque, una carica dirigenziale all'interno della Società ricorrente di cui risulta anche proprietario (circostanza, quest'ultima, non smentita dalla Società ricorrente)..

Per questi motivi la C.S.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1 e 2 come sopra proposti dalla società S.S.D. Real Rieti di Rieti li respinge.

Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

3. RICORSO DELL'A.S.D. TROINA AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. MOUDOUMBOU DIDIBA JOSS;**
- **SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. POLIZZI GIUSEPPE;**

INFLITTE SEGUITO GARA CITTÀ DI GELA/TROINA DEL 3.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 6.02.2019)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 6.2.2019 ha inflitto le sanzioni:

- della squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore Moudoumbou Didiba Joss per avere, a gioco fermo, dapprima rivolto espressione offensiva all'indirizzo di un calciatore della propria squadra e, successivamente, in reazione, colpito quest'ultimo con diversi pugni;

- Della squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore Polizzi Giuseppe per avere, a gioco fermo, colpito con diversi pugni al volto un proprio compagno di squadra.

Avverso tale provvedimento la società A.S.D. Troina ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 7.2.2019, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 15.2.2019, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Troina di Troina (Enna) dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELL'A.S.D. CITTA' DI GRAGNANO AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 + 1 GARA A PORTE CHIUSE INFLITTE SEGUITO GARA CITTÀ DI GRAGNANO/AUDACE CERIGNOLA DEL 3.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 6.02.2019)

La ASD Citta' Di Gragnano ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 86 del 6.2.2019 con la quale, in riferimento alla gara di campionato tra ASD Citta' Di Gragnano e S.S.D. Audace Cerignola del 3.2.2019, ha comminato l'ammenda di € 2.500,00 e la sanzione di una gara a porte chiuse con la seguente motivazione:

"per avere propri sostenitori

- lanciato una bottiglietta piena di acqua sul terreno di gioco che cadeva a pochi metri dall'Arbitro;

- al termine della gara lanciato numerosi sputi (22) all'indirizzo degli Ufficiali di gara, alcuni dei quali (5) attingevano l'Arbitro in pieno volto, nonché sulla maglia e i pantaloncini (15), mentre altri colpivano un A.A. alla testa (2);

- sempre al termine della gara lanciavano una pietra di circa 10 cm all'indirizzo dei calciatori della squadra avversaria che cadeva sul terreno di gioco senza colpire nessuno". (RA - R AA).

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere in via principale la rideterminazione della sanzioni inflitte alla società reclamante nella misura ritenuta di giustizia e, in subordine, una riduzione dell'ammenda e l'annullamento della sanzione di una gara da disputarsi a porte chiuse la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ASD Città' Di Gragnano ha eccepito il fatto che le sanzioni irrogate sarebbero sproporzionate rispetto alle infrazioni commesse e che nella fattispecie sarebbero applicabili le esimenti e le attenuanti previste dall'art. 13 C.G.S..

La Corte ritiene sulla base dei referti del Direttore di gara e degli Assistenti Arbitrali che il comportamento tenuto dai sostenitori della ricorrente sia stato particolarmente grave e pertanto che vada confermata la decisione presa dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società A.S.D. Città di Gragnano di Gragnano (Napoli).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Daniele Cantini, Prof. Vincenzo Fortunato - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

5 RICORSO DELL'A.S.D. PINETO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.200,00 INFLITTA SEGUITO GARA SANTARCANGELO/PINETO DEL 2.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 86 del 6.02.2019)

Con ricorso tempestivamente proposto la società A.S.D. Pineto Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Com. Uff. n. 86 del 6.2.2019 con la quale è stata inflitta alla suddetta società la sanzione pecuniaria di € 1.200,00 con riferimento alla gara Santarcangelo Calcio S.r.l./Pineto Calcio A.S.D. del 3.2.2019 della 6° giornata di ritorno del Campionato di Calcio Serie D.

La sanzione è stata irrogata con la seguente motivazione: "per avere, al termine della gara, propri interessati rientranti negli spogliatoi, colpito con fragore porte e armadietti, creando una situazione di tensione tra i presenti. Nella stessa circostanza, altri soggetti, non identificati ma chiaramente riconducibili alla società in virtù delle tute sociali indossate, indebitamente presenti nello spazio antistante gli spogliatoi, protestavano nei confronti degli Ufficiali di gara e degli Organi Federali e uno di tali soggetti tentava di fare ingresso nello spogliatoio arbitrale".

Nel ricorso si è chiesto la riduzione della sanzione che risulta sproporzionata ai fatti accertati. Il ricorso è fondato.

Il Collegio ritiene che effettivamente la sanzione irrogata risulta eccessiva rispetto ai fatti riportati e direttamente accertati dall'arbitro.

Ciò che è accaduto nello spogliatoio della società ricorrente non è stato accertato direttamente dall'arbitro che si è limitato a contestare rumore e frastuono.

Lo stesso arbitro ha riconosciuto che non sono risultati danneggiamenti a persone o cose.

Anche la presenza di persone riconducibili alla società ricorrente davanti agli spogliatoi si è concretizzata in una protesta che non risulta ingiuriosa e violenta. Lo stesso arbitro ha dichiarato che il soggetto che aveva manifestato l'intenzione di entrare nello spogliatoio arbitrale si è allontanato immediatamente una volta invitato a farlo.

Naturalmente la protesta rumorosa svoltasi davanti allo spogliatoio arbitrale e posta in essere da soggetti non autorizzati ad entrare in quei locali, costituisce un illecito disciplinare da sanzionare ma la sanzione inflitta risulta eccessiva e va ridotta da € 1.200,00 a € 800,00.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società A.S.D. Pineto Calcio di Pineto (Teramo) ridetermina la sanzione dell'ammenda a € 800,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DELL'A.S.D. CJARLINS MUZANE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 INFLITTA AL CALC. CIMMINO GIOVANNI SEGUITO GARA CIARLINS MUZANE/TAMAI DEL 02.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 52 del 06.02.2019)

Con ricorso tempestivamente proposto l'associazione sportiva dilettantistica Cjarlins Muzane, in persona del suo legale rappresentante, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 52 del 6.2.2019 con il quale è stato sanzionato il calciatore Cimmino Giovanni con la squalifica per quattro giornate con riferimento alla gara Juniors Cjarlins/Tamai del 2.2.2019.

La motivazione della suindicata squalifica è stata la seguente: "Per aver, in reazione, stratonato un avversario cercando di colpirlo con uno schiaffo senza tuttavia riuscirvi".

Nel ricorso, pur ammettendo i fatti contestati e descritti nel referto, si chiede una riduzione della squalifica.

Il Collegio, rilevato che l'intenzione di sferrare uno schiaffo non si è concretizzata come riconosciuto dallo stesso referto arbitrale e che il giocatore sanzionato era stato in qualche modo provocato da una condotta antisportiva dall'avversario che lo aveva in precedenza stratonato, ritiene che il gravame possa essere accolto.

Tenendo presente che dagli atti risulta che il Cimmino negli ultimi due anni non è stato mai sanzionato per gioco violento, il Collegio ritiene di ridurre la squalifica da 4 a 3 giornate.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Cjarlins Muzane di Carlino (Udine) riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DEL F.C. FORLÌ S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FORLÌ S.R.L./VASTESE CALCIO 1902 DEL 3.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 6.02.2019)

Il Giudice Sportivo presso la F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, con il Com. Uff. n. 86 del 06.02.2019, in relazione alla gara del Campionato Nazionale Serie D, Girone F, F.C. Forlì S.r.l. vs. Vastese Calcio 1902 del 03.02.2019, ha inflitto alla Società F.C. Forlì S.r.l. la sanzione dell'ammenda di € 800,00, con la seguente motivazione: "Per avere propri sostenitori rivolto espressioni offensive e gravemente intimidatorie all'indirizzo di un A.A. (R AA).".

La F.C. Forlì S.r.l., con il ricorso introduttivo, ha chiesto, in accoglimento del reclamo, la riduzione della sanzione irrogata ritenendola sproporzionata rispetto ai fatti contestati, anche in rapporto all'esiguo numero di spettatori che hanno assistito alla gara ed al fatto che la società non è mai stata sanzionata per episodi analoghi.

Alla riunione del 22.2.2019 il ricorso è stato ritenuto in decisione.

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, ritiene che il ricorso vada respinto per quanto di ragione, in relazione all'entità della sanzione inflitta.

In considerazione del fatto che l'evento per il quale si procede non è contestato dalla società ricorrente, si tratta quindi di stabilire se la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo alla società F.C. Forlì S.r.l. sia adeguata alle espressioni offensive e gravemente intimidatorie rivolte dai sostenitori di detta società all'indirizzo dell'Assistente dell'Arbitro, Sig. Paolo Brodoni, nel corso della gara disputata il giorno 03.02.2019.

Questa Corte, considerando gravemente offensive ed intimidatorie le espressioni rivolte dai tifosi della società F.C. Forlì S.r.l. all'Assistente dell'Arbitro, ritiene congrua la sanzione come già inflitta dal Giudice Sportivo e non ritiene di dare ingresso a circostanze attenuanti, avvertendo la necessità di sanzionare in modo esemplare il comportamento riprovevole dei sostenitori della F.C. Forlì S.r.l..

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Forlì S.r.l. di Forlì.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO DEL S.S.D. A.R.L. CITTA' DI SESTU C5 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PETRARCA CALCIO/CITTÀ DI SESTU DEL 01.02.2019
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 606 del 05.02.2019)

Il Giudice Sportivo presso la F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a Cinque, con il Com. Uff. n. 606 del 05.02.2019, in relazione alla gara del Campionato Nazionale Calcio a 5, Serie A2, Girone A, Petrarca Calcio a 5 S.r.l. vs. SSD Città di Sestu S.r.l. del 01.02.2019, ha inflitto alla SSD Città di Sestu S.r.l. la sanzione dell'ammenda di € 300,00, con la seguente motivazione: "Poiché essendo in corso la ripresa televisiva diretta da parte di una emittente nazionale, l'allenatore della società sedeva in panchina senza indossare giacca e cravatta."

La SSD Città di Sestu S.r.l., con il ricorso introduttivo, ha chiesto l'annullamento della sanzione irrogata sostenendo che il Regolamento Media Stagione 2018/2019 dispone, all'art. 1, l'ambito di applicazione alla Serie A (rectius A1) e non alla Serie A2.

Alla riunione del 22.2.2019 il ricorso è stato ritenuto in decisione.

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, ritiene che il ricorso vada respinto per quanto di ragione.

Il ricorso della SSD Città di Sestu S.r.l. è palesemente infondato perché il Regolamento per cui è causa disciplina le modalità operative connesse alla programmazione degli incontri delle partite del campionato di Serie A (A1 e A2) e degli eventi organizzati dalla Divisione Calcio a cinque (cfr. art. 1).

Ne consegue che il Regolamento in parola si applica, sia alle gare del Campionato di Serie A1, sia alle gare del Campionato di Serie A2, trattandosi, per di più, di eventi organizzati dalla Divisione Calcio a cinque.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società SSD Città di Sestu S.r.l. di Sestu (CA).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Paolo Del Vecchio, Avv. Daniela Morgante - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario

9. RICORSO DELL'A.S.D. VICENZA C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. VICENZA C5/A.S.D. FUTSAL ATEGINA DEL 12.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 626 del 07.02.2019)

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 626 del 07.02.2019, il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 respingeva il reclamo proposto dalla società A.S.D. Futsal Atesina e per l'effetto omologava il risultato di 3-5 conseguito dalle due squadre al termine dell'incontro A.S.D. Vicenza C5/A.S.D. Futsal Atesina del 12.01.2019, valevole per la prima giornata di ritorno del Campionato Nazionale di Calcio a 5 Serie B – girone B.

Avverso tale decisione la A.S.D. Vicenza Calcio a 5 ha proposto reclamo ex art. 36 bis C.G.S., deducendo l'irregolarità della posizione del calciatore Kadiu Ani della A.S.D. Futsal Atesina (matricola FIGC n. 5903086) e chiedendo, ai sensi dell'art. 17, comma V, C.G.S., l'applicazione della sanzione della perdita della gara per non aver rispettato la regola dell'obbligatorietà degli 8 calciatori formati.

E' intervenuta la A.S.D. Futsal Atesina eccependo l'infondatezza del reclamo proposto dalla A.S.D. Vicenza Calcio a 5, risultando la posizione del calciatore Kadiu Ani regolare ed avendo la stessa espletato ogni procedura necessaria descritta dal Regolamento.

Il reclamo proposto dalla A.S.D. Vicenza Calcio a 5 è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

I commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 17 C.G.S. disciplinano, tipizzandoli, i diversi casi di partecipazione irregolare alle gare di calciatori sprovvisti dei requisiti e/o dei titoli necessari espressamente richiesti dalla normativa vigente.

Più nel dettaglio, ai sensi del comma 5, nel procedimento di cui all'art. 29, commi 7 e 8, la società è punita con la sanzione sportiva della perdita della gara quando: a) utilizza durante l'incontro giocatori squalificati o, comunque, privi di titolo per parteciparvi; b) si avvale di guardalinee di parte squalificati, inibiti o comunque privi di titolo per parteciparvi; c) viola gli artt. 34, commi 1 e 3, e 34 bis delle NOIF, che disciplinano il limite di partecipazione dei calciatori alle gare nonché l'obbligo di impiegare i calciatori secondo le regole di ciascuna Lega.

Tanto premesso, la reclamante eccepisce l'irregolarità della posizione del calciatore Kadiu Ani della A.S.D. Futsal Atesina, schierato dalla società reclamata in occasione dell'incontro A.S.D. Vicenza C5/A.S.D. Futsal Atesina del 12.01.2019, poiché "non formato" come da evidenza documentale in atti (tabulato del 15.01.2019).

In questo modo la A.S.D. Futsal Atesina avrebbe disatteso l'obbligo sancito all'interno del Regolamento FIGC (Com. Uff. n. 1, Stagione 2018/2019) che impone alle società di schierare almeno 8 giocatori "formati" (Capitolo A3, par. f).

Resiste la società A.S.D. Futsal Atesina ribadendo il possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento dello status di "formato" del calciatore Kadiu Ani.

In particolare le lettere i), j), k) ed l) del summenzionato paragrafo prescrivono le condizioni per il riconoscimento dello status di calciatore "formato".

La Corte, esaminata la documentazione in atti, osserva che, contrariamente a quanto rilevato dalla società reclamante, il calciatore Kadiu Ani è effettivamente in possesso dei requisiti necessari per il riconoscimento dello status di "formato".

La lettera k) riconosce tale prerogativa ai calciatori che siano stati tesserati prima del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o annullato.

La resistente, con precisione e puntualità, ha prodotto documentazione comprovante il tesseramento del calciatore Kadiu Ani, nato il 06.06.1992, in data 18.02.2003 da altra società in epoca antecedente al compimento del 14° anno di età.

Tale circostanza è stata evidenziata dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 nella decisione che qui si impugna e risulta essere stata documentata dalla società FUTSAL anche nelle difese espletate in questo grado di giudizio.

La contestazione mossa dalla reclamante per cui il Kadiu, in un primo momento, sarebbe risultato "non formato" potrebbe, al più, ritenersi imputabile ad un problema di "comunicazione" interna alla Lega, piuttosto che ad una carenza sostanziale della società o del calciatore.

Nell'agosto 2018, infatti, la procedura di tesseramento online calcio a 5 richiedeva alla società Futsal Atesina la copia del certificato di cittadinanza del Kadiu, divenuto italiano, in virtù di un cambiamento "d'ufficio" dello status del calciatore in questione che era stato considerato italiano a tutti gli effetti (calciatore "formato per residenza").

La documentazione richiesta perveniva all'Ufficio tesseramenti il 12.9.2018.

Quindi, nel caso di specie il Kadiu risultava formato sia "per residenza" che in virtù dell'applicazione dell'ipotesi di cui alla citata lettera k) (la società Futsal ha anche prodotto dichiarazioni delle società che hanno tesserato il Kadiu prima dei 14 anni, il 18.2.2003).

Alla luce di quanto testé evidenziato è evidente che se disguido vi è stato, è solo "formale" e non sostanziale e non è imputabile alla società A.S.D. Futsal Atesina.

Non residua quindi alcun dubbio circa la regolarità della posizione Kadiu Ani quale calciatore rientrante a pieno titolo nella categoria dei calciatori cd. "formati".

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Vicenza C5 di Vicenza.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

10. RICORSO DELL'A.S.D. TROINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. BONCORE GIUSEPPE SEGUITO GARA TROINA/CITTÀ DI MESSINA DEL 10.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 95 del 13.2.2019)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva con Delibera in Com. Uff. n. 95 del 13.02.2019 all'allenatore Boncore Giuseppe la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara in quanto "allontanato per avere protestato con espressioni irrispettose all'indirizzo del Direttore di gara, nell'abbandonare il terreno di gioco reiterava la propria condotta".

Avverso la decisione del Giudice sportivo sporgeva reclamo la società A.S.D. Troina domandandone la parziale revisione e sostenendo, in sintesi, la eccessività della sanzione in quanto l'allenatore avrebbe protestato in maniera civile per un presunto calcio di rigore non assegnato al Troina, scusandosi per l'accaduto e affermando che non si ripeterà più.

Il reclamo è fondato, dovendo ritenersi effettivamente eccessiva la sanzione di tre giornate di squalifica comminata per le modalità irrispettose di protesta reiterate nei riguardi del Direttore di gara, alle quali appare congruo irrogare la sanzione di due giornate, considerata la totale assenza di fisicità e che, pur protestando con modalità censurabili, l'allenatore ha comunque abbandonato il terreno di gioco.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Troina di Troina (Enna) riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

11. RICORSO DELLA L.R. VICENZA VIRTUS AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 SERIE C L.R. VICENZA/RAVENNA DEL 10.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 86/Campionali Giovanili del 12.02.2019)

Il Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico con Delibera in Com. Uff. n. 86 del 12.02.2019 comminava alla L.R. Vicenza Virtus la sanzione di € 200,00 per assenza di un proprio medico e anche dell'ambulanza (art. 16, comma 2 del Regolamento del Campionato) durante la gara" del 10.02.2019 L.R. Vicenza / Ravenna.

Avverso la decisione del Giudice sportivo sporgeva reclamo la società L.R. Vicenza Virtus domandandone la revoca producendo documentazione attestante la presenza dell'ambulanza.

Il reclamo è fondato, prescrivendo l'art. 16, comma 2 del Regolamento Campionato Nazionale U15 Serie C 2018/2019 (Com. Uff. n. 18 del 5.9.2018) alle Società ospitanti la presenza, alternativamente, di un proprio medico o dell'ambulanza ed essendo stata comprovata la presenza dell'ambulanza della Blu Emergency Onlus tg. DF647AX dalle 14:27 alle 16:00 del 10.2.2019 in corrispondenza del campo di gara in frazione Vigardolo di Monticello Conte Otto (VI) dai rilievi di controllo movimentazione ambulanza di cui alla scheda evento n. 190017538 recante il tabulato di apertura e chiusura intervento della centrale operativa SUEM 118 di Vicenza, in atti.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società L.R. Vicenza di Vicenza annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

12. RICORSO DELL'A.S.D. CANNARA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CAL. CIURNELLI ALESSIO SEGUITO GARA CANNARA/SERAVEZZA POZZI DEL 13.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 96 del 14.2.2019)

Con decisione del 14.2.2019 il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto la squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Ciurnelli Alessio dell'A.S.D. Cannara *"per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario"*.

In particolare, nel referto arbitrale, redatto dal sig. Riccardo Leotta della Sezione di Acireale, si legge che il predetto atleta veniva espulso dal terreno di gioco al quarantunesimo minuto del secondo tempo perché *"schiaffeggiava con media forza un avversario, colpendolo sulla faccia (condotta violenta)"*.

Propone reclamo Luca Borghi, in qualità di rappresentante p.t. dell'A.S.D. Cannara, per difendere il proprio tesserato, adducendo in sostanza la sproporzionalità della sanzione inflitta a quest'ultimo, che non avrebbe affatto colpito al volto il suo avversario, Pegollo Pietro del Seravezza. Secondo la difesa della reclamante, infatti, il calciatore sanzionato sarebbe corso a recuperare il pallone uscito fuori dal campo lateralmente, al fine di effettuare una rimessa laterale in tempi rapidi, considerando che la sua compagine era in svantaggio. Poiché l'avversario non si posizionava a regolare distanza, a fini ostruzionistici, il Ciurnelli spingeva sulla spalla destra l'avversario, provocandone la caduta, che sarebbe stata accentuata di proposito. Di conseguenza, la società reclamante chiede di mitigare la sanzione irrogata al proprio atleta.

Il ricorso è fondato e, per l'effetto, va accolto per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

Per condotta violenta si intende un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica [...] che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da un'accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF).

Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave condotta antisportiva, giacché quest'ultima si risolve piuttosto in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto

di un contrasto [...] frutto dell'agonismo sportivo ricompreso nell'ambito di una dinamica di gioco» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF).

Nel quantificare la sanzione da irrogare per tutte le tipologie di comportamenti violenti o antisportivi occorre che il Giudice Sportivo consideri la sussistenza di eventuali circostanze attenuanti ovvero aggravanti. L'art. 19 C.G.S., però, non specifica quali siano simili circostanze; per cui, la loro concreta individuazione è lasciata alla giurisprudenza, che sovente applica analogicamente le circostanze tipizzate nell'ambito dell'ordinamento penale.

Si discute sulla rilevanza attenuante dell'eventuale provocazione, circostanza che potrebbe rilevare nel caso concreto, in quanto l'avversario, ostacolando la rimessa laterale per perdere tempo, nei fatti ha provocato la reazione del calciatore sanzionato. Si tenga presente che lo stesso avversario, Pegollo Pietro, è stato ammonito proprio per condotta antisportiva. In alcune decisioni, infatti, i giudici sportivi ne hanno esclusa la valenza attenuante (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 5 giugno 2012 n. 281/CGF); mentre, in altre, hanno espressamente affermato che «non sembra sia stato doverosamente tenuto presente nella decisione impugnata il disposto dell'art. 19.4 C.G.S., che con esplicita formulazione fa salva la possibile applicazione di circostanze attenuanti fra le quali genericamente può farsi rientrare appunto quella innanzi descritta, pur se non testualmente e specificamente prevista sotto la specifica menzione della provocazione subita» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 marzo 2012, n. 200/CGF).

Ebbene, aderendo a quest'ultimo orientamento che valorizza la circostanza attenuante della provocazione e tenendo conto del fatto che il gesto del Ciurnelli è stato *“di media forza”* e non ha causato conseguenze rilevanti per l'avversario, questa Corte considera sproporzionata la sanzione di tre giornate di squalifica irrogata dal giudice di prime cure al tesserato dell'A.S.D. Cannara.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Cannara di Cannara (Perugia) riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

13. RICORSO DEL CALC. LUCIANI TIZIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA LADISPOLI S.R.L./APRILIA RACING CLUB S.R.L. DEL 13.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 96 del 14.2.2019)

Con decisione del 14.2.2019 il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto la squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Luciani Tiziano della Aprilia Racing Club S.r.l. *“per aver colpito un calciatore avversario con un pugno”*.

In particolare, dal rapporto dell'arbitro, sig. Domenico Leone di Barletta, si legge che il suddetto calciatore *“nel tentativo di divincolarsi da un avversario lo colpiva al volto con un pugno, senza conseguenze”*.

Propone reclamo lo stesso atleta, chiedendo di derubricare la condotta da *“violenta”* ad *“antisportiva”*, riducendo la sanzione comminata alla sola giornata di squalifica già scontata. La difesa del reclamante si fonda sulla carica agonistica di entrambe le squadre e sull'assenza di conseguenze lesive per l'integrità fisica del calciatore avversario colpito al volto, tant'è vero che, in virtù di ciò, non sarebbe stato necessario chiedere nemmeno l'intervento dei sanitari. Peraltro, il Luciani si sarebbe trovato nella circostanza di doversi *“divincolare”* dal proprio avversario, ragion per cui si sarebbe prodotto il contatto tra i due giocatori.

Il reclamo è infondato e, per l'effetto, va rigettato per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

Per condotta violenta si intende un comportamento connotato da *«intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica [...] che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da un'accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri»* (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF).

La condotta tenuta dal Luciani, sulla quale vi è poco da aggiungere perché cristallizzatasi nel referto arbitrale, si sussume certamente nella fattispecie della condotta violenta. Essa non può essere considerata come meramente antisportiva, in quanto la condotta antisportiva si risolve in un *«comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto [...] frutto dell'agonismo sportivo ricompreso nell'ambito di una dinamica di gioco»* (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF), mentre un pugno esorbita da tale definizione normativa.

Spostando l'attenzione dal piano fattuale al piano normativo, bisogna aggiungere che l'articolo 19, comma 4, C.G.S. fissa solo la cornice edittale minima della sanzione, consentendo al giudice sportivo di aumentarla in presenza di circostanze aggravanti e di ridurla in caso di circostanze attenuanti.

In caso di condotta violenta del tesserato la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di tre giornate, qualora il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o altre persone presenti (cinque giornate in caso di condotta di particolare gravità); mentre, ha una durata minima di otto giornate in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.

La difesa del calciatore reclamante si concentra soprattutto su tre circostanze attenuanti: la provocazione, l'enfasi agonistica e l'assenza di conseguenze lesive del gesto violento.

Si ritiene di escludere la valenza attenuante dell'assenza di conseguenze della condotta realizzata in danno dell'avversario (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 7 giugno 2012, n. 284/CGF e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 5 giugno 2012, n. 281/CGF).

Si ritiene, parimenti, nell'escludere la valenza attenuante della c.d. enfasi agonistica (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 20 gennaio 2010, n. 133/CGF).

Per quanto concerne, invece, l'eventuale provocazione, in alcune decisioni i giudici sportivi ne hanno esclusa la valenza attenuante (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 5 giugno 2012 n. 281/CGF); mentre, in altre, hanno espressamente affermato che *«non sembra sia stato doverosamente tenuto presente nella decisione impugnata il disposto dell'art. 19.4 C.G.S., che con esplicita formulazione fa salva la possibile applicazione di circostanze attenuanti fra le quali genericamente può farsi rientrare appunto quella innanzi descritta, pur se non testualmente e specificamente prevista sotto la specifica menzione della provocazione subita»* (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 marzo 2012, n. 200/CGF).

Acclarata l'irrelevanza attenuante dell'assenza di conseguenze lesive del gesto diretto contro l'avversario e dell'enfasi agonistica, questa Corte reputa congrua la sanzione minima delle tre giornate di squalifica irrogata al sig. Luciani in primo grado, in quanto il pugno è gesto ultroneo rispetto al mero divincolarsi, quindi viene meno la valenza attenuante anche dell'eventuale provocazione subita, proprio perché l'atto commesso è specificamente diretto ad offendere piuttosto che a difendersi dall'offesa altrui.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Luciani Tiziano.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 15 maggio 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina